STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 151

Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

Contro i provvedimenti adottati dal Ministro previo parere del Consiglio di disciplina, per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca e la destituzione, e' ammesso il ricorso al Ministro stesso che decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Contro i provvedimenti adottati dal direttore generale per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio commesse dal personale direttivo e' ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Contro i provvedimenti adottati per le altre mancanze e' ammesso il ricorso gerarchico alle autorita' indicate nella annessa tabella (allegato n. 14), le quali decidono definitivamente. Il termine per la presentazione dei ricorsi e' di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sanzione

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	IV — Ricorsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-151-ricorsi-contro-i-provvedimenti-disciplinari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it